

Codice DB1411

D.D. 9 giugno 2014, n. 1654

**Autorizzazione idraulica per il mantenimento di numero tre attraversamenti in subalveo, torrente Pescone e due rii privi di denominazione, con condotta fognaria in territorio del Comune di Pettenasco (NO). Richiedente: Acque Cusio S.r.l.**

In data 14/4/2014 la Soc. Acque Cusio S.r.l. ha presentato istanza per il mantenimento di numero tre attraversamenti in subalveo, torrente Pescone e due rii privi di denominazione, con condotta fognaria in territorio del Comune di Pettenasco precedentemente autorizzate con provvedimento in data 4/5/1989.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Pescone e due rii demaniali privi di denominazione è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904

Dall'esame degli atti progettuali originariamente pervenuti, il mantenimento delle opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pescone e dei due rii demaniali privi di denominazione.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r DEL 06.12.2004
- vista la dichiarazione dell'ing. Alessandro Garavaglia, in data 14/5/2014, attestante che non sono state apportate modifiche agli attraversamento in questione.

*determina*

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Soc. Acque Cusio S.r.l al mantenimento di numero tre attraversamenti in subalveo, torrente Pescone e due rii demaniali privi di denominazione, con condotta fognaria in territorio del Comune di Pettenasco nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'originaria istanza di concessione e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno essere mantenuti in conformità al progetto originariamente prodotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di attraversamento in subalveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in

quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente  
Adriano Bellone